

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DINANZI AL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. IV R.G. n. 609/2022 DISPOSTA CON DECRETO MONOCRATICO N. 2567 DEL 16.04.2022

1) Il sig. **Gaetano Iengo** (890esimo in graduatoria) ha proposto un **ricorso incidentale** dinanzi al **TAR Lazio, Roma, sez. IV, R.G. 609/2022** - nell'ambito del giudizio introdotto con **ricorso principale da parte del dott. Andrea Domenico Dell'Aversano** - contro la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica**, in persona del legale rappresentante p.t.; il **FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale Marx, 15 (protocollo@pec.formez.it) e domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica; la **3a Commissione esaminatrice**, nominata con Decreto interministeriale del 16 maggio 2018, del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, tutti rappresentati in giudizio ed *ope legis* e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma,

nonché nei confronti di Grazia Pollio – classificatasi al n. 915, **Stefano De Vito** – classificatosi al n. 913, **Paolo Annamaria** - classificatasi al n. 863, **Scialoja Mariacarla** - classificatasi al n. 797, **Mancina Roberta**- classificatasi al n. 793,

con il quale ha impugnato, previa adozione delle misure cautelari:

1) la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, nella parte in cui colloca il ricorrente al 890° posto con un punteggio di 27,35;

2) tutti i verbali della Commissione di concorso, mai conosciuti, ove è attribuito un punteggio integrativo di due punti ai candidati in possesso del “diploma di laurea o laurea

magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”;

3) In subordine, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede che la Commissione 3 possa attribuire un punteggio di n. 2 punti integrativi al “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”;

4) ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso se ed in quanto lesivo del ricorrente, ivi incluso l'eventuale provvedimento adottato dall'Amministrazione convenuta di modifica della graduatoria con declassamento di Iengo Gaetano dalla 890esima posizione, per attribuzione dei due punti in più previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b) del bando di concorso in favore dei soli candidati con laurea magistrale che hanno già ottenuto un ordine giudiziale di riesame, e non anche in favore dell'odierno ricorrente.

Controinteressati: sono tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito del suddetto concorso che precedono il ricorrente che è collocato alla posizione n. 890 della graduatoria profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli, come da elenco che si allega.

I **motivi di ricorso** sono così riassumibili:

1.1) Violazione e f.a. artt. 3 e 97 cost. - violazione e f.a. art. 6, comma 2, lett. i), del bando- violazione e f.a. d.m. ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto e disparità di trattamento

La Commissione di gara, in aperta violazione dell'art. 6, comma 2, lett. b), punto i., del bando di concorso, **ha illegittimamente omesso di attribuire all'odierno ricorrente 2 punti in più derivanti dal possesso della laurea magistrale.**

La citata disposizione del bando ha stabilito: “*b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale*

titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00'.

Orbene, dal calcolo del punteggio totale attribuito a Iengo Gaetano è evidente l'assenza dei due punti in più per il possesso della laurea magistrale.

L'odierno ricorrente incidentale, nella domanda di partecipazione aveva autodichiarato il possesso della Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza (per mero scrupolo, si versa in atti anche il certificato di laurea dell'odierno ricorrente, **doc. 9**).

La Commissione ha evidentemente errato nell'interpretazione del bando di concorso e nel non attribuire i due punti aggiuntivi ivi previsti all'odierno ricorrente, (de) qualificando la laurea magistrale dallo stesso posseduta a mero documento attestante il solo requisito di ammissione.

La laurea magistrale, invero, deve essere considerato un titolo dal **valore superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso**.

Difatti, delle due, l'una: o per l'ammissione al concorso sarebbe stato necessario il possesso della laurea magistrale, oppure, essendo ammessi anche i soggetti laureati con laurea cd. breve, la laurea magistrale avrebbe dovuto essere considerata un *quid pluris*.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha previsto un requisito di partecipazione più estensivo, comprendendo anche soggetti in possesso di una laurea di livello "inferiore" alla magistrale.

Ne discende, pertanto (come anche previsto espressamente dalle disposizioni del bando di concorso), che i soggetti in possesso della laurea magistrale, come l'odierno ricorrente, avrebbero dovuto ricevere un punteggio aggiuntivo.

La mancata valutazione della laurea magistrale quale titolo aggiuntivo ha evidentemente generato un'illegittima disparità di trattamento tra l'odierno ricorrente e tutti gli altri candidati in possesso di una laurea cd. breve o di una laurea 3 + 2 *et similia*.

Nel primo caso, la disparità di trattamento emerge dalla circostanza che la laurea magistrale sia equiparata come valore in termini di punti ad una laurea di valore "inferiore".

Nel secondo caso, si è arrivati all'assurda circostanza che siano stati attribuiti due punti in più a chi abbia conseguito la "seconda laurea" (+ 2) e non all'odierno ricorrente, in possesso di una laurea "completa" come quella magistrale.

1.2) Violazione e f.a. artt. 3 e 97 cost. - violazione e f.a. art. 6, comma 2, lett. i), del bando- violazione e f.a. d.m. ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto e disparità di trattamento

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse considerare legittima la

mancata attribuzione dei due punti aggiuntivi all'odierno ricorrente, si appalesa l'illegittimità del bando poiché illogico, irragionevole e generatore di una disparità di trattamento dell'odierno ricorrente rispetto agli altri candidati.

La disparità di trattamento è stata già evidenziata al paragrafo precedente, che è così sintetizzata.

Nel caso di chi è in possesso di laurea breve (triennale *et similia*), la disparità di trattamento emerge dal fatto che la laurea magistrale sia equiparata, come valore in termini di punti, ad una laurea di valore "inferiore"; nel caso di chi è in possesso di una laurea 3 + 2 *et similia*, si è arrivati all'assurda circostanza che siano stati attribuiti due punti in più a chi abbia conseguito la "seconda laurea" (+ 2) e non all'odierno ricorrente, in possesso di una laurea "completa" come quella magistrale.

Il bando, poi, sarebbe illegittimo anche perché violativo del D.M. del 09.07.2009, che prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento quadriennali, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 (il cd. 3+2) e lauree magistrali (LM) quinquennali ex decreto n. 270/2004, ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ma **non anche nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi.**

Con **decreto monocratico n. 2567 del 16.04.2022**, il presidente della sez. IV del T.A.R. Roma ha statuito che: *"Ritenuto che, quanto alla richiesta di notificazione del mezzo per pubblici proclami, possa favorevolmente provvedersi già in questa sede, affinché il contraddittorio processuale – in vista della Camera di Consiglio del 18 maggio 2022, alla quale è differita la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare – venga auspicabilmente completato;*

Per l'effetto, ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso incidentale;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-*

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso incidentale;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso incidentale e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento".

'P.Q.M.

così dispone:

- respinge la richiesta cautelare ex art. 56 c.p.a.;

- fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 maggio 2022;

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione del ricorso incidentale a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 aprile 2022?.

Con il predetto decreto è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito mediante consultazione del sito www.giustiziaamministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito stesso.

Detto avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza da parte del TAR.

*** **

**TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INCIDENTALE
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA, SEZ. IV, R.G. 609/2022**

RICORSO INCIDENTALE EX ART. 42 C.P.A.

per **IENGO GAETANO**, (NGIGTN93A13F839D), nato a Napoli il 13.01.1993, e residente in Ercolano, alla Via Ulivi, 23 (NA), rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Aniello Iervolino (C.F. RVLNLL92H28I438F) e Vincenzo D'Avino (C.F. DVNVCN92E19F839H) con i quali elett.te domicilia presso i seguenti indirizzi pec: avv.aiervolino92@pec.it e avv.vincenzodavino@pec.it

[gli avv.ti Aniello Iervolino e Vincenzo D'Avino dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria, ai sensi dell'art. 136, comma 1, C.P.A. al fax n° 081/5106290 ovvero agli indirizzi pec: avv.aiervolino92@pec.it e avv.vincenzodavino@pec.it]

ricorrente incidentale

CONTRO

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica**, in persona del legale rappresentante p.t.;

il **FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale Marx, 15 (protocollo@pec.formez.it) e domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica;

la **3a Commissione esaminatrice**, nominata con Decreto interministeriale del 16 maggio 2018, del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, tutti rappresentati in giudizio ed *ope legis* e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

resistente

E NEI CONFRONTI DI

Grazia Pollio, graduata in posizione n° 915, non costituita

Stefano De Vito, graduato in posizione n° 913, non costituito.

Paolo Annamaria (C.F. PLANMR73E56A783O) nata a Benevento il 16.05.1973, pec: avvannamariapaolo@puntopec.it - classificatasi al n. **863 con punti 27,425**

Scialoja Mariacarla (C.F. SCLMCR82M52F839T), nata a Napoli il 12.08.1982, pec: mariacarla.scialoja@pec.it, classificatasi al n. **797 con punti 27,875**

Mancina Roberta (C.F. MNCRR81E54F8P9B), nata a Napoli il 14.05.1981, pec: robertamancina@avvocatinapoli.legalmail.it, classificatasi al n. **793 con punti 27,90**,

nonché nei confronti di tutti gli idonei vincitori inseriti nella graduatoria in parola che siano posizionati davanti al ricorrente.

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE EX ART. 55 C.P.A.

5) Della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, nella parte in cui colloca il ricorrente al 890° posto con un punteggio di 27,35 (**doc. 1**);

6) Di tutti i verbali della Commissione di concorso, mai conosciuti, ove è attribuito un punteggio integrativo di due punti ai candidati in possesso del “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”;

7) In subordine, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede che la Commissione 3 possa attribuire un punteggio di n. 2 punti integrativi al “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*” (**doc. 2**);

8) Di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso se ed in quanto lesivo del ricorrente, ivi incluso l'eventuale provvedimento adottato dall'Amministrazione convenuta di modifica della graduatoria con declassamento di Iengo Gaetano dalla 890esima posizione, per attribuzione dei due punti in più previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b) del bando di concorso in favore dei soli candidati con laurea magistrale che hanno già ottenuto un ordine giudiziale di riesame, e non anche in favore dell'odierno ricorrente.

NEL GIUDIZIO INTRODOTTO CON RICORSO EX ART. 41 C.P.A.

da **DELL'AVERSANO ANDREA DOMENICO**, rapp.to e difeso dal prof. avv. Giovanni Leone e dall'avv. Benedetta Leone

CONTRO

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rapp.te p.t., **il FORMEZ P.A.** e la **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazione (RIPAM)**, tutti rapp.ti e difesi in giudizio ed ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma.

NEI CONFRONTI DI

Grazia Pollio e Stefano De Vito, non costituiti in giudizio

“per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari, ivi compresa quella monocratica

ex art. 56 c.p.a.

a) della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6

agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, nella parte in cui colloca il ricorrente al 1120° posto con un punteggio di 25,70 (all. 1);

b) dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nella parte in cui quest'ultima attribuisce un punteggio integrativo di 2 punti ai candidati in possesso del "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso";

c) in via gradata, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede che la Commissione possa attribuire un punteggio di n. 2 punti integrativi al "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso" (all. 2);

d) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.".

*** **

FATTO

I. Il ricorrente ha partecipato (**doc. 3**) al concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

II. L'odierno ricorrente, nella domanda di partecipazione (**doc. 4**) ha ampiamente esplicitato di **essere in possesso di laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza.**

III. All'esito della prova espletata, Iengo Gaetano si è posizionato 890esimo in graduatoria con un punteggio di **27,35 (doc. 1)**; quindi, in posizione utile per stipulare il contratto di lavoro con una delle sue sedi prescelte.

IV. In realtà, tale punteggio non è corretto in quanto la Commissione ha illegittimamente ommesso di attribuire all'istante 2 punti in più, attribuibili sulla base di quanto disposto dall'art.

6, comma 2 del bando di concorso, che così prevede: “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00*”.

Infatti, il punteggio totale (27,35) di Iengo Gaetano è il risultato della seguente somma:

- a) 23,25 punti ottenuti dal superamento della prova scritta (**doc. 4**);
- b) 2,60 punti poiché, ex art. 6, comma 2, lett. a) del bando, Iengo è laureato con un voto pari a 100 (punteggio di 1,30) e lo è da meno di 7 anni (quindi, il voto di laurea è raddoppiato) - pertanto, $1,30 \times 2 = 2,60$;
- c) 1,50 punti per il possesso del diploma di specializzazione [art. 6, comma 2, lett. b), punto iv del bando].

V. Tuttavia, nonostante la palese illegittimità dell'operato della Commissione, l'odierno ricorrente non ha proposto ricorso per l'annullamento della graduatoria *in parte qua*, in quanto **pienamente soddisfatto della sede del Tribunale** assegnatagli - Santa Maria Capua Vetere; tant'è che ha anche già stipulato il relativo contratto di lavoro (**doc. 5**).

Pertanto, Iengo Gaetano non avrebbe avuto nulla da pretendere dall'Amministrazione, poiché soddisfatto della sua posizione in graduatoria.

VI. Sennonché, l'odierno ricorrente ha avuto notizia, tramite notifica per pubblici proclami avvenuta sul sito dell'Ente resistente il 04.03.2022 (**doc. 6**), che un candidato (dott. Andrea Domenico Dell'Aversano), inizialmente idoneo non vincitore (1120esimo con punteggio 25,70), ha proposto ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale per l'annullamento della graduatoria nella parte che lo vede idoneo non vincitore, per mancata attribuzione dei due punti in più derivanti dal possesso della laurea magistrale, con conseguente richiesta di condanna all'Amministrazione all'attribuzione dei suddetti punti, in modo da posizionarsi utilmente in graduatoria con un punteggio di 27,70.

VII. È proprio dalla conoscenza del ricorso introduttivo del dott. Dell'Aversano che discende la legittimazione e l'interesse di Iengo Gaetano a proporre ricorso incidentale per ottenere da Codesto Ecc.mo Tribunale i medesimi “benefici” giudiziali richiesti dal ricorrente originario, in quanto **l'introduzione di questo ricorso (rectius, il suo esito, anche già in sede cautelare) non consente il consolidamento della posizione utile (e desiderata) assunta da Iengo nella graduatoria impugnata.**

VIII. Con ordinanza cautelare n. 1173 del 24.02.2022, Codesto Ecc.mo Tribunale ha condannato l'Amministrazione resistente a riesaminare la posizione del dott. Dell'Aversano, dovendo tener conto della circostanza che la laurea magistrale debba essere considerata come

atto aggiuntivo e che “*costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale*”.

IX. In data 18.03.2022, Iengo Gaetano, al fine di addivenire ad una risoluzione stragiudiziale della vicenda, ha anche trasmesso istanza di riesame della sua posizione (per ottenere l’aggiunta dei due punti mancanti) (**doc. 7**), nonché l’indicazione degli indirizzi pec o di residenza di coloro che si erano posizionati in graduatoria davanti allo stesso.

Rispetto a tale istanza, tuttavia, l’odierno convenuto è stato completamente silente.

X. Gli atti impugnati in via incidentale in questa sede sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione cautelare, alla luce delle seguenti osservazioni in

DIRITTO

§ 1)

Circa la legittimazione e l’interesse a proporre ricorso incidentale

1.1 L’odierno ricorrente - che ha formalmente assunto la veste di **controinteressato** a seguito della notifica per pubblici proclami del ricorso il 04.03.2022 - come anticipato nella ricostruzione fattuale, ha maturato il suo interesse all’annullamento degli atti in epigrafe solo a seguito della proposizione del ricorso introduttivo da parte del dott. Dell’Aversano.

1.2 L’odierno ricorrente, infatti, si era posizionato utilmente in graduatoria ed ha anche già stipulato un contratto di lavoro con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sede espressamente selezionata dal ricorrente tra quelle preferite (**doc. 8** – scelta informatizzata delle sedi, unico documento disponibile).

1.3 Il bando di concorso, all’art. 13, ha stabilito che: “*3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno della durata di due anni e sette mesi, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l’ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all’art. 10”.*

Difatti, secondo le disposizioni del bando di concorso, **la sede di lavoro dipende dal posizionamento in graduatoria.**

1.4 Orbene, l’interesse del ricorrente sorge come diretta conseguenza del ricorso introduttivo. L’evidenza è palmare già solo leggendo il contenuto dell’ordinanza cautelare di Codesto Ecc.mo Tribunale, che ha condannato l’odierno convenuto a riesaminare la posizione del dott. Dell’Aversano, tenendo in considerazione che la laurea magistrale, in sintesi, debba valere due punti aggiuntivi.

1.5 All’esito del riesame nei modi e termini previsti da Codesto Ecc.mo Tribunale e,

comunque, a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso, il ricorrente, dott. Dell'Aversano, otterrà un punteggio di **27,70**.

Con tale punteggio, **il dott. Dell'Aversano supererà in graduatoria l'odierno ricorrente incidentale di 0,35 punti (27,35)**, scavalcandolo in graduatoria.

Ne discende che il dott. Iengo verrà declassato in graduatoria di una posizione, da 890esimo a 891esimo.

Nel contratto di lavoro stipulato dall'odierno ricorrente con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alla lettera I. 1) è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro per annullamento della graduatoria così come in precedenza formatasi.

Pertanto, **la nuova graduatoria** che si formerà a seguito dell'accoglimento del ricorso introduttivo **comporterà la risoluzione del contratto per l'odierno istante, che si ritroverà (ora sì!) danneggiato dall'illegittima scelta della Commissione di non attribuirgli i due punti in più per il possesso della laurea magistrale**.

1.6 Per mero tuziorismo, è necessario anche evidenziare che esistono anche altri ricorsi introduttivi (che potrebbero anche essere seguiti da ricorsi incidentali) afferenti alla medesima fattispecie (*ex multis*, R.G. 2143/2022, 2662/2022, 2439/2022, 2818/2022, 2822/2022, 2669/2022, 3217/2022) ed il cui accoglimento potrebbe declassare ulteriormente Iengo Gaetano.

Difatti, con le ordinanze collegiali nn. 2342 del 07.04.2022 e 2355 del 07.04.2022, codesto Tribunale ha adottato la medesima decisione cautelare disposta in favore del dott. Dell'Aversano.

Ciò avvalora ulteriormente le argomentazioni sopra rese al fine di riconoscere, *in primis*, la posizione di ricorrente incidentale di Iengo Gaetano e, in secondo luogo, la necessità che allo stesso sia prevista la medesima tutela attribuita ai predetti ricorrenti, che si trovano nella sua stessa situazione.

Peraltro, come innanzi osservato, i posti a disposizione secondo le disposizioni concorsuali sono 956.

Non essendo calcolabile il numero di ricorsi introduttivi ed incidentali riguardanti la medesima fattispecie, Iengo Gaetano (posizionatosi 890esimo), senza alcuna tutela giudiziale, **rischierebbe addirittura di scivolare fuori dalla graduatoria degli idonei vincitori**.

Alla luce di tutto quanto innanzi osservato, è palese **l'interesse dell'odierno ricorrente incidentale, conseguente alla proposizione del ricorso del dott. Dell'Aversano**.

1.7 In assenza del ricorso di Dell'Aversano, **Iengo Gaetano non avrebbe avuto interesse a**

proporre autonomo ricorso introduttivo in quanto si sarebbe consolidata la sua collocazione in graduatoria ed il contratto stipulato con il Tribunale espressamente indicato tra i preferiti non sarebbe stato risolto per annullamento/rettifica della graduatoria.

Invece, dal momento della proposizione del ricorso introduttivo del dott. Dell'Aversano, la posizione in graduatoria di Iengo Gaetano non si è completamente consolidata, ponendolo dinanzi al rischio: **a)** di vedersi risolto il contratto di lavoro presso la prescelta sede di lavoro a causa del declassamento in graduatoria; **b)** peggio, scivolare in graduatoria oltre il 956esimo posto, ultima posizione utile per risultare tra gli idonei vincitori.

1.8 Alla luce di tutte le osservazioni rese, si appalesano ammissibili le pretese di Iengo Gaetano con il presente ricorso incidentale, essendo rispettati tutti i criteri previsti dall'art. 42 c.p.a.:

- i) Iengo Gaetano è **controinteressato** nel giudizio *de quo*;
- ii) il suo interesse **sorge in evidente dipendenza dalla proposizione del ricorso del dott. Dell'Aversano** (difatti, con la proposizione del ricorso introduttivo è stata messa in discussione la legittimità di una graduatoria che vedeva Iengo Gaetano completamente soddisfatto della propria posizione e della sede di lavoro prescelta. Ed invece, a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso introduttivo - nonché degli eventuali ricorsi incidentali da parte di controinteressati posizionati in graduatoria dietro l'odierno ricorrente - Iengo Gaetano subirebbe un declassamento in graduatoria, che può comportare la risoluzione del contratto di lavoro con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la stipula di un nuovo contratto di lavoro con un Tribunale la cui sede non risultava tra le sue preferite. Addirittura, nella peggiore delle ipotesi, l'odierno ricorrente potrebbe fuoriuscire dalla graduatoria "utile" dei 956!);
- iii) Il presente ricorso incidentale è **tempestivo** in quanto proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di ricorso sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

§ 2)

Circa l'illegittimità dei provvedimenti impugnati

Trovandosi nella medesima posizione del dott. Dell'Aversano, l'odierno ricorrente, Iengo Gaetano, ha tutto il diritto di vedersi riconosciuti i due punti in più per il possesso della laurea

magistrale.

I provvedimenti in questa sede impugnati sono illegittimi e vanno annullati alla stregua dei seguenti motivi.

§ 2.1)

VIOLAZIONE E F.A. ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE E F.A. ART. 6, COMMA 2, LETT. I), DEL BANDO- VIOLAZIONE E F.A. D.M. MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA', ERRORE DI FATTO E DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Come osservato nella ricostruzione fattuale, il punteggio totale (27,35) di Iengo Gaetano è il risultato della seguente somma:

- a) **23,25** punti ottenuti dal superamento della prova scritta;
- b) **2,60** punti poiché, secondo l'art. 6, comma 2, lett. a) del bando, Iengo è laureato con un voto pari a 100 (punteggio di 1,30) e lo è da meno di 7 anni (quindi, il voto di laurea è raddoppiato) – pertanto, $1,30 \times 2 = 2,60$;
- c) **1,50** punti per il possesso del diploma di specializzazione [art. 6, comma 2, lett. b), punto iv del bando].

La Commissione di gara, in aperta violazione dell'art. 6, comma 2, lett. b), punto i., del bando di concorso, **ha illegittimamente omesso di attribuire all'odierno ricorrente 2 punti in più derivanti dal possesso della laurea magistrale.**

La citata disposizione del bando ha stabilito: *“b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00”.*

Orbene, dal calcolo del punteggio totale attribuito a Iengo Gaetano è evidente l'assenza dei due punti in più per il possesso della laurea magistrale.

L'odierno ricorrente incidentale, nella domanda di partecipazione aveva autodichiarato il possesso della Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza (per mero scrupolo, si versa in atti anche il certificato di laurea dell'odierno ricorrente, **doc. 9**).

La Commissione ha evidentemente errato nell'interpretazione del bando di concorso (provocando una disparità di trattamento con gli altri candidati non laureati con laurea magistrale) e nel non attribuire i due punti aggiuntivi ivi previsti all'odierno ricorrente, (de)

qualificando la laurea magistrale dallo stesso posseduta a mero documento attestante il solo requisito di ammissione.

La laurea magistrale, invero, deve essere considerato un titolo dal **valore superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso**.

A tal proposito, basta già solo richiamare le motivazioni e la giurisprudenza indicate da Codesto Ecc.mo Tribunale nell'ordinanza cautelare n. 1173 del 24.02.2022.

Ad colorandum e per deterrere anche eventuali pretese di controparte ad appellare la suddetta ordinanza cautelare (e le future eventuali pronunce favorevoli all'odierno ricorrente), è possibile osservare che la giurisprudenza di questo Tribunale sul punto si è consolidata e non ha ricevuto riforme definitive in secondo grado.

Di seguito, l'estratto anche di un'altra sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale che così ha statuito: *“Allorquando, infatti, un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell'ammissione al concorso stesso ma anche per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo de quo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato "assorbente" rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio" di tale titolo comprendono quelle di quest'ultimi "sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento. In altri termini, **è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso** (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559)” [T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 12.04.2021, n. 4259 non appellata].*

La pronuncia appena richiamata, così come quelle richiamate da Codesto Ecc.mo Tribunale nella succitata ordinanza cautelare, sono pienamente conferenti al caso di specie e denotano chiaramente **l'abbaglio della Commissione giudicatrice nel non riconoscere all'odierno ricorrente incidentale i due punti in più per il possesso della laurea magistrale**, così come previsto dalle disposizioni del bando di concorso.

Difatti, delle due, l'una: o per l'ammissione al concorso sarebbe stato necessario il possesso della laurea magistrale, oppure, essendo ammessi anche i soggetti laureati con laurea cd. breve, la laurea magistrale avrebbe dovuto essere considerata un *quid pluris*.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha previsto un requisito di partecipazione più estensivo,

comprendendo anche soggetti in possesso di una laurea di livello “inferiore” alla magistrale.

Ne discende, pertanto (come anche previsto espressamente dalle disposizioni del bando di concorso), che i soggetti in possesso della laurea magistrale, come l’odierno ricorrente, avrebbero dovuto ricevere un punteggio aggiuntivo.

La mancata valutazione della laurea magistrale quale titolo aggiuntivo ha evidentemente generato un’illegittima disparità di trattamento tra l’odierno ricorrente e tutti gli altri candidati in possesso di una laurea cd. breve o di una laurea 3 + 2 *et similia*.

Nel primo caso, la disparità di trattamento emerge dalla circostanza che la laurea magistrale sia equiparata come valore in termini di punti ad una laurea di valore “inferiore”.

Nel secondo caso, si è arrivati all’assurda circostanza che siano stati attribuiti due punti in più a chi abbia conseguito la “seconda laurea” (+ 2) e non all’odierno ricorrente, in possesso di una laurea “completa” come quella magistrale.

Alla luce di quanto innanzi, il verbale della Commissione e la successiva graduatoria devono essere dichiarati illegittimi nella parte in cui hanno attribuito all’odierno ricorrente incidentale un punteggio di **27,35** e non di **29,35**, a causa della mancata attribuzione di due punti aggiuntivi derivanti dal possesso della laurea magistrale.

§ 2.2)

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse considerare legittima la mancata attribuzione dei due punti aggiuntivi all’odierno ricorrente, si appalesa l’illegittimità del bando poiché illogico, irragionevole e generatore di una disparità di trattamento dell’odierno ricorrente rispetto agli altri candidati.

La disparità di trattamento è stata già evidenziata al paragrafo precedente, che è così sintetizzata.

Nel caso di chi è in possesso di laurea breve (triennale *et similia*), la disparità di trattamento emerge dal fatto che la laurea magistrale sia equiparata, come valore in termini di punti, ad una laurea di valore “inferiore”; nel caso di chi è in possesso di una laurea 3 + 2 *et similia*, si è arrivati all’assurda circostanza che siano stati attribuiti due punti in più a chi abbia conseguito la “seconda laurea” (+ 2) e non all’odierno ricorrente, in possesso di una laurea “completa” come quella magistrale.

Il bando, poi, sarebbe illegittimo anche perché violativo del D.M. del 09.07.2009, che prevede l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento quadriennali, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 (il cd. 3+2) e lauree magistrali (LM) quinquennali ex decreto n.

270/2004, ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ma non anche nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

Istanza istruttoria

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale ordinare alle Amministrazioni convenute il deposito di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, al fine di consentire una piena *discovery* degli atti procedimentali.

*** **

Istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- I. Il *fumus* è evidente per tutto quanto innanzi argomentato.
- II. Il *periculum in mora* discende *ictu oculi* dalla necessità di evitare che il riesame ordinato alle Amministrazioni convenute, secondo le coordinate stabilite da Codesto Ecc.mo Tribunale con l'ordinanza cautelare n. 1173 del 24.02.2022, possa provocare un ribaltamento della graduatoria, con il superamento di Iengo Gaetano (27,35 punti) da parte del dott. Dell'Aversano (29,70 punti).

Ciò provocherà **l'immediata risoluzione del contratto di lavoro dell'odierno ricorrente, nonché l'assegnazione di una sede di lavoro diversa da quella espressamente preferita (cui avrebbe legittimamente diritto).**

Alla luce di quanto innanzi, al fine di evitare il profilarsi di tale fattispecie dannosa, l'odierno ricorrente richiede la medesima tutela cautelare attribuita al dott. Dell'Aversano con l'ordinanza cautelare n. 1173 del 24.02.2022 (e ad altri ricorrenti con le ordinanze collegiali nn. 2342 del 07.04.2022 e 2355 del 07.04.2022), attraverso l'ordine all'Amministrazione resistente di riesaminare la posizione di Iengo Gaetano, prendendo in considerazione i profili di illegittimità dedotti.

L'accoglimento della presente istanza cautelare si rivela necessaria ed è posta anche a tutela dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

- III. Difatti, **l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale solo all'esito della fase di merito comporterebbe un inutile "andirivieni" amministrativo**, nei termini che seguono.

Considerato che l'Amministrazione è stata condannata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza cautelare a riesaminare la posizione del dott. Dell'Aversano dovendo attribuirgli i due punti aggiuntivi (i medesimi che il dott. Iengo richiede), il ricorrente originario si troverà

a superare l'odierno ricorrente incidentale solo per una fase temporale limitata.

Durante questo periodo, Iengo Gaetano avrà subito il declassamento in graduatoria, la risoluzione del contratto e l'assegnazione ad una nuova sede.

Tuttavia, considerata l'identica posizione giuridico soggettiva dell'odierno ricorrente con il dott. Dell'Aversano, **l'accoglimento del ricorso incidentale nella (sola) fase di merito del primo grado provocherebbe un consolidamento postumo della posizione originaria di Iengo Gaetano, con ricollocamento in graduatoria nella posizione utile per poter stipulare nuovamente un contratto di lavoro con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.**

IV. A questo punto, è opportuno anche rilevare che l'odierno ricorrente ha già preso servizio presso la sede del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere da circa due mesi.

Il Tribunale ha, quindi, cominciato un percorso di formazione e di lavoro con l'odierno ricorrente che, in caso di mancato immediato consolidamento della sua posizione in graduatoria, risulterebbe completamente vano, dovendo, poi, ricominciare (inutilmente) da capo con un nuovo soggetto.

Pertanto, anche al fine di evitare un inutile blocco del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la parte delle attività che interessano Iengo Gaetano, la tutela cautelare nei modi richiesti si rivela ancora più essenziale.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede, sin da ora, di essere ammessi all'integrazione del contraddittorio (se ritenuta necessaria) con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, considerato che il ricorrente è riuscito a rinvenire autonomamente solo gli indirizzi pec dei controinteressati in epigrafe (perché iscritti all'albo degli avvocati) e considerato che gli Enti convenuti non hanno riscontrato l'istanza di riesame, ove Iengo Gaetano aveva richiesto anche l'indicazione degli indirizzi di idonei vincitori che avessero un punteggio tra 27,375 e 29,35, collocati meglio di lui in graduatoria.

***** ****

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale annullare i provvedimenti impugnati, previa sospensione, con vittoria di spese ed onorari di causa oltre accessori di legge.

Il contributo unificato per il presente giudizio è di € 325,00.

Si chiede, sin da ora, di essere ammessi all'integrazione del contraddittorio (se ritenuta necessaria) con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.

Nola, 09.04.2022

avv. Aniello Iervolino

avv. Vincenzo D'Avino